



Il Ministro dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto ministeriale 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO l'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che promuove modalità autorizzative semplificate nonché l'adozione di misure necessarie per le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, anche incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e quindi procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse;

VISTI altresì i nuovi obiettivi per i rifiuti urbani, indicati al medesimo articolo 181 del decreto legislativo 152 del 2006, finalizzati a rafforzare il principio di prevenzione, nel rispetto della gerarchia



dei rifiuti, e creare la società del riciclaggio, come quelli di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, che dovranno rappresentare almeno il 65% in peso entro il 2035;

VISTO l'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, rubricato «*Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata*», il cui comma 2 prevede l'emanazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un regolamento che disciplini le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle suddette operazioni, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

VISTO il regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 luglio 2023 n. 119 recante «*Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata*», adottato ai sensi dell'articolo 214-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «*Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243*»;

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*»;

VISTO, in particolare, il comma 499 dell'articolo 1 della citata Legge n. 234 del 2021, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il comma 501 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, che demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di impiego e di gestione del predetto fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*»;

VISTO il Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»;

VISTO il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che stabilisce che «*le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi*»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono



le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*»;

VISTO la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*» e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTI gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA la necessità di demandare a un ente strumentale dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo;

VISTA la convenzione del 25 marzo 2021 sottoscritta tra il Ministero della transizione ecologica -Direzione generale per l'economia circolare e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, registrata con provvedimento della Corte dei conti n. 1329 del 12 maggio 2021;

ACQUISITO il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. del..... ,



D E C R E T A

Articolo 1

(Oggetto e dotazione finanziaria)

1. Il presente decreto definisce le modalità di impiego e di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 499 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e finalizzato a incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono destinate le risorse iscritte sul capitolo 4123 PG1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica denominato "Fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri di preparazione per il riutilizzo di alcune tipologie di rifiuti", con una dotazione pari a tre milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "*Legge di bilancio*": legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
- b) "*Ministero*": il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) "*procedura informatica*": le modalità, con strumenti digitali, per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per l'erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata presente sul sito internet del Ministero;
- d) "*RNA*": il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento;
- e) "*TUIR*": il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- f) "*Centro di preparazione per il riutilizzo (centro)*": l'impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformità alle disposizioni del regolamento (Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 luglio 2023 n. 119).

Articolo 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di concessione del contributo a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese e attive;



b) dimostrino, l'iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio;

c) risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

d) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

e) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggetti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

2. Non possono, in ogni caso, essere ammessi al contributo i soggetti che già effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo secondo provvedimenti autorizzatori rilasciati prima dell'entrata in vigore del regolamento (Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 luglio 2023 n. 119).

Articolo 4

(Determinazione e misura del contributo)

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Il contributo è concedibile per la copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività, fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e non può comunque risultare superiore alla misura prevista dal Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*».

3. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti richiedenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto istante. Tutti i soggetti ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Articolo 5

(Modalità di accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'accesso al contributo di cui all'articolo 4, i soggetti istanti presentano al Ministero apposita domanda, attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.



2. Alla domanda è allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'apertura del centro e del contributo richiesto.

3. Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione all'agevolazione.

4. La presentazione della domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Articolo 6 **(Soggetto attuatore)**

1. L'attività istruttoria di cui al presente decreto è svolta dal *Ministero*, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Articolo 7 **(Concessione delle agevolazioni)**

1. La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dell'agevolazione di cui al presente decreto è svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base della convenzione del 25 marzo 2021, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, fatte salve le attività di controllo di cui all'articolo 11.

2. Il *Ministero* provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze dell'agevolazione, di cui all'articolo 5;
- b) adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, anche cumulativo, con decreto della Direzione Generale Economia circolare, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mase.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- c) comunicazione di integrazione documentale ai soggetti beneficiari per la finalizzazione dell'istruttoria;
- d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente;
- e) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo, nei casi di cui all'articolo 12.

3. Invitalia S.p.A. provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) ricezione delle istanze dell'agevolazione, attraverso una piattaforma dedicata;
- b) accertamento della completezza dell'istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario e verifica della corrispondenza della documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate con le attività propedeutiche all'apertura del centro;
- c) definizione dell'elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale per la finalizzazione dell'istruttoria;



- d) definizione dell'elenco delle istanze ammissibili;
- e) definizione dell'elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

4. Ai fini del provvedimento di cui al comma 2 lettera b), il *Ministero* verifica, tramite il *Registro Nazionale degli Aiuti*, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dal *regolamento de minimis*, e procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel suddetto Registro. L'importo del contributo concesso ai sensi del comma 2 è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal *regolamento de minimis*.

5. Le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente decreto sono effettuate dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 8 **(Cumulo)**

1. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE 1407/2013.

Articolo 9 **(Erogazione del contributo)**

1. Il contributo è erogato dal Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 10 **(Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari)**

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto;

b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.



Articolo 11 **(Controlli)**

1. Il *Ministero*, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione del contributo.

2. A tal fine, il *Ministero* può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

Articolo 12 **(Revoche)**

1. Il contributo concesso è revocato, ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci, in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, nonché la mancata corrispondenza tra le spese sostenute e le attività propedeutiche all'apertura del centro;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'articolo 10;

d) il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'articolo 11;

e) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 8.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il *Ministero* dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e, anche mediante il soggetto attuatore, procede al recupero delle risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le risorse recuperate ai sensi del comma 2 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.

Articolo 13 **(Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario)**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124. A tali fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 125-*quinquies* della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.



2. L'elenco degli oneri informativi per le imprese, previsti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono resi disponibili attraverso il sito istituzionale www.mase.gov.it.

Articolo 14 *(Trattamento dei dati personali)*

1. Il Ministero e il soggetto attuatore di cui all'articolo 6 assicurano che i dati personali di cui entrano in possesso, a seguito dell'attuazione del presente decreto, siano trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 15 *(Invarianza della spesa)*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'attività rimessa, ai sensi dell'articolo 6, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia si provvede esclusivamente nell'ambito della convenzione del 25 marzo 2021, citata nelle premesse, stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Articolo 16 *(Disposizioni finali)*

1. Il *Ministero* garantisce, ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica "*Incentivi.gov.it*" delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Il Ministro dell'economia e delle finanze

